

Ordinanza del Presidente N° 3 del 21/4/2021

**Oggetto: Interdizione dell'accesso ad aree demaniali
marittime site nel comune di Albissola Marina - Località
Margonara**

Struttura Proponente: Ufficio Territoriale di Savona



ORDINANZA N° 3

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 3 lettera m) della citata legge n. 84/94 che stabilisce che il Presidente dell’Autorità Portuale *“amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale affidata in amministrazione”*;

VISTO l’art. 22, comma 3, della Legge n. 169/2016, ai sensi del quale *“i limiti territoriali delle AdSP individuate nell’allegato A che, ai sensi di cui all’articolo 6, comma 1, della citata legge n. 84 del 1994, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto legislativo, costituisce parte integrante della legge n. 84 del 1994, sono identificati negli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali”*;

VISTO il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 6 aprile 1994, recante *“individuazione dei limiti delle circoscrizione territoriale dell’autorità portuale di Savona”*, ai sensi del quale la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Savona, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è costituita dalle *“aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino”*;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, notificato in pari data, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di Esecuzione dall’art. 5 all’art. 58, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale;

RICHIAMATA l’ordinanza n.1/2020 che la presente intende integralmente sostituire;

RICHIAMATA l’autorizzazione ai sensi dell’art. 24 reg. cod. nav. rilasciata al Comune di Albissola Marina in data 26/05/2020 prot. n. 13914 relativa ad interventi di ripristino e mitigazione del rischio di un tratto del rilevato adibito a parcheggio in località Margonara del comune di Albissola Marina, eroso a seguito dell’evento meteo marino del 30 ottobre 2018;

VISTA la documentazione di fine lavori pervenuta all’Ente in data 23/06/2020 con la quale l’Ing Marco Acatte e il Geol. Giambattista Vezzolla hanno dichiarato che la sistemazione effettuata costituisce un intervento di mitigazione del rischio e non di messa in sicurezza definitiva,



pertanto, in attesa di quest'ultima, dovranno mantenersi le prescrizioni già all'uso del piazzale soprastante;

RITENUTO pertanto il persistere di pericolo di fenomeno franoso nell'ambito dell'arenile sottostante il terrapieno adibito a parcheggio creando potenziali danni a persone e/o cose;

VALUTATO pertanto necessario, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, interdire l'accesso di persone e/o cose all'area demaniale, meglio individuata nella planimetria che si allega, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

VISTA l'esigenza di procedere alla perimetrazione dell'area demaniale in attesa della messa in sicurezza dell'area;

SENTITO il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Savona;

ORDINA

ART. 1 DISPOSTO

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza è interdetto qualsiasi accesso all'area demaniale marittima, sita in località Margonara in comune di Albissola Marina (SV), meglio individuata nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2 ESENZIONI

Sono esentati dal divieto di cui all'art. 1, previa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, il personale delle Amministrazioni e dei corpi di Polizia competenti per la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza, il personale degli Enti e delle altre Autorità che dovessero intervenire in caso di emergenza nonché il personale ed i mezzi della ditta esecutrice degli interventi di messa in sicurezza dell'area.

ART. 3 ESPOSIZIONE ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere affissa presso le barriere poste a perimetrazione dell'area interdetta, pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa alle altre Amministrazioni competenti.

ART. 4
ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sottoscrizione e pubblicazione fino ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza delle aree.

ART. 5
DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 57 del c.p.p., competenti per territorio, sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente Ordinanza.

5.2 Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni singola fattispecie prevista dalla presente Ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie trattate con questo provvedimento.

5.3 Per l'applicazione delle singole sanzioni si dovrà tenere conto del criterio di specialità stabilito dall'art. 9 della Legge 689/81 richiamata in premessa.

Genova,

IL PRESIDENTE
Paolo Emilio Signorini

